

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 64 del 18 giugno 2026

Oggetto: Ciao Antonio c/ Provincia di Salerno + *“Ente d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Ato Salerno”* – Giudizio (Tribunale civile di Salerno - R.G. n. 3684/2024) di opposizione al D.I. n. 679/2024 – Affidamento incarico di assistenza legale e patrocinio processuale - C.I.G.: BC18208543.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

a) la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (*“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare”*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;

b) l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;

c) l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'«Ente d'Ambito» e che, per la Provincia di Salerno, è istituito l'EDA Salerno (nel seguito, anche «EDA»), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

d) fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all'EDA si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»*);

e) ai sensi dell'art. 17 (rubricato *“Contabilità e finanza”*) dello Statuto dell'EDA Salerno, *“La contabilità e la finanza dell'Ente d'Ambito sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del d.lgs. 267/2000”*;

f) il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione 19.12.2025 n. 23, ha nominato lo scrivente avv. Emilio Ferraro quale Direttore Generale dell'Ente;

g) con decreto n. 1 del 18 febbraio 2026, a firma del Presidente dell'EDA, il precitato Direttore Generale è stato nominato dirigente *“ad interim”* dell'Area amministrativa e contabile dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

h) con atto notificato a questo Ente in data 01.08.2025 (ed acquisito, in pari data, al Prot. *“EDA Salerno”* n. 1307), la Provincia di Salerno ha provveduto a chiamare in causa l'EDA, in qualità di terzo, nel giudizio (Tribunale civile di Salerno - R.G. n. 3684/2024) di opposizione incardinato (ex artt. 645 e seguenti c.p.c.) dal medesimo Ente provinciale avverso il D.I. n. 679/2024 che era stato in precedenza emesso e notificato, alla Provincia di Salerno, su richiesta/azione del Sig. Antonio Ciao per il pagamento della somma di euro € 214.800,00, oltre interessi, asseritamente dovuta quale canone di locazione di un terreno di proprietà del precitato istante privato, ubicato nel Comune di Campagna, maturato per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, giusta contratto stipulato nel maggio 2005 per il corrispettivo di euro 35.800 annui dalla Fibe Campania

spa al fine di stoccare, sul fondo, materiale di evacuazione proveniente dalla finitima discarica di Basso dell'Olmo chiamata della Provincia;

i) con precedente determina n. 63 del 18 giugno 2026, a firma dello scrivente in qualità di Dirigente ad interim dell'Area Amministrativa e Contabile di questo Ente, si è provveduto ad aderire al tentativo di conciliazione (ex D.Lgs. n. 28/2010) tra le parti, avviato dal sopra citato Sig. Antonio Ciao presso l'Associazione Concilia Intesa [con sede legale in piazza Giovanni Falcone n. 3, 84091 – Battipaglia (SA), P.IVA 06134940656] e fatto pervenire con comunicazione acquisita al protocollo "EDA Salerno" n. 1161/2026 del 09.06.2026;

RITENUTO CHE

j) si appalesa necessario costituirsi nel sopra richiamato giudizio pendente, onde rappresentare la legittimità dell'operato e far valere le ragioni dell'Ente;

DATO ATTO CHE:

k) mancando, nell'organico dell'Ente, personale in possesso delle necessarie competenze ed abilitazioni di legge per il dispiegamento di opportuno patrocinio legale e processuale, imprescindibile al fine di far valere le ragioni dell'Ente medesimo, si rende necessario affidare apposito incarico a Professionista esterno;

l) all'uopo compulsata per le vie brevi, l'Avv. Feliciano Ferrentino del Foro di Nocera Inferiore (SA), esperta in materia di contenziosi amministrativi, con preventivo fatto pervenire a mezzo nota acquisita al Prot. "EDA Salerno" 18.06.2026 n. 1258, si è dichiarata disponibile al patrocinio legale finalizzato al dispiegamento delle ragioni dell'Ente nella vertenza di che trattasi, a fronte di un compenso professionale complessivo pari ad € 5.000,00, oltre cassa previdenziale (€ 200,00) e iva (€ 1.144,00) e comprensivi di rimborso forfettario ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, per un totale di € 6.344,00;

m) l'affidamento alla precitata Professionista si appalesa, nella specie, conveniente anche alla luce del fatto che la vicenda contenziosa, alla luce delle pretese/ragioni giuridiche agitate dalla controparte, risulta del tutto simile ad altra vicenda nella quale l'avv. Ferrentino è già costituita in giudizio in nome e per conto di questo Ente;

EVIDENZIATO CHE:

n) l'importo del compenso richiesto dalla Professionista citata risulta congruo anche alla luce delle risultanze di cui al D.M. 55/2014 (*«Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense»*) e, dunque, pienamente rispondente al "principio di economicità";

o) il conferimento degli incarichi di patrocinio processuale agli avvocati del libero Foro non impone una preventiva ed apposita selezione comparativo-competitiva e/o ad evidenza pubblica per la scelta del Professionista da incaricare (l'art. 56 del D.Lgs. n. 36/2023 esclude, infatti, dall'applicabilità della disciplina contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici, i «servizi legali» e, in particolare, quelli concernenti «la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni (...) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali»);

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

p) in ogni caso, a norma dell'art. 14, comma 1, lettera "b)", del D.Lgs 36/2023, per gli affidamenti di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00, oltre accessori di legge, è sempre possibile procedere mediante «*affidamento diretto*», anche senza previo confronto preventivi;

DATO ATTO CHE:

q) è possibile, nella specie, rinunciare alla «*garanzia definitiva*» ed alla «*polizza a saldo*» previste dal Codice dei contratti pubblici (art. 117, commi 1 e 9, del D.Lgs. 36/2023) sia in virtù del fatto che la vigente normativa di settore (art. 12, L. 31.12.2012, n. 247) già impone agli avvocati del libero foro di munirsi di Polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità professionale, sia perché l'affidamento a farsi esula – come innanzi precisato – dall'applicazione del richiamato Codice dei contratti (e, dunque, dall'applicabilità stessa dei commi 1 e 9 del sopra indicato art. 117), sia infine perché – quand'anche i precitati commi 1 e 9 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 risultassero applicabili anche agli affidamenti di servizi/incarichi di patrocinio legale - l'importo del corrispettivo professionale richiesto è inferiore alle soglie prescritte dalla legge per gli «*affidamenti diretti*» e consente, come tale, di rinunciare (ex art. 53, co. 4, del D.Lgs. 36/2023 ed in base anche a quanto chiarito dal Parere Mit/Mims 27.04.2022 n. 1299, che – seppur reso in vigenza e con riferimento al vecchio Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 – appare più che ragionevolmente applicabile anche in vigenza del nuovo Codice dei contratti di cui al citato D.Lgs. 36/2023) alla «*garanzia definitiva*» prevista dall'art. 117, co. 1, del nuovo Codice dei contratti, nonché - in ossequio a quanto chiarito dal Parere Anac Funz. Cons. n. 27/2022 (che – seppur, anch'esso, reso in vigenza e con riferimento al vecchio Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 – appare più che ragionevolmente applicabile anche in vigenza del nuovo Codice dei contratti di cui al precitato D.Lgs. 36/2023) - alla «*polizza a saldo*» di cui all'art. 117, co. 9, del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO:

r) di dover impegnare la suddetta somma di €. 6.344,00 sul Capitolo di bilancio 1026 denominato «*Consulenze legali*» ed avente cod. 01.11.103.2.11.006;

ACQUISITO:

s) il seguente C.I.G.: BC18208543;

DATO ATTO CHE:

t) la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

u) il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;

VISTO:

v) il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto;

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

- il D.Lgs. 36/2023 s.m.i.;
- la Legge Regione Campania 14/2016;
- lo Statuto dell'EDA Salerno;
- il «Regolamento sull'ordinamento delle Aree e dei Servizi» dell'EDA Salerno;
- il «Funzionigramma» dell'EDA Salerno;

DETERMINA/DISPONE

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui devono intendersi integralmente riportate:

- 1) di** affidare in via diretta (ex art. 56, co. 1, lettera "b"), numero 1, alinea 1.2, D.Lgs. n. 36/2023), all'avv. Feliciano Ferrentino (con Studio in Nocera Inferiore (SA), alla Via Cucci, n° 32, P.Iva: IT02624250656), per le ragioni innanzi esposte, il servizio di assistenza legale e processuale indicato in epigrafe e meglio descritto nella sopra riportata parte motivo-narrativa, comprensivo dell'assistenza nel procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010;
- 2) che** – salvo quanto previsto negli alinea che seguono – l'affidamento comporta, per questo Ente, un impegno massimo di spesa, a valere sui fondi propri di bilancio, pari ad € 5.000,00, oltre cassa previdenziale (€ 200,00) e iva (€ 1.144,00) e comprensivi di rimborso forfettario ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, per un totale di € 6.344,00;
- 3) che**, in caso di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, troverà applicazione il disposto di cui all'art. 4, co. 6, del D.M. 55/2014;
- 4) di** rinunciare, con riferimento all'affidamento/incarico in questione, per le ragioni esposte nella sopra riportata parte motiva, alla «*garanzia definitiva*» ed alla «*polizza a saldo*» previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023;
- 5) che**, in caso di recesso/revoca (che l'Ente, con preavviso di almeno dieci giorni naturali e consecutivi, potrà disporre per ragioni, anche non palesate, di propria esclusiva competenza, pertinenza e scelta), la Professionista dovrà continuare a svolgere l'incarico fino alla data all'uopo comunicata dall'Ente medesimo e – in deroga anche a quanto prescritto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 – avrà titolo esclusivamente a ricevere, proporzionalmente ed entro il limite di spesa di € 6.344,00, le spettanze maturate per l'attività concretamente prestata fino alla cessazione della prestazione;
- 6) di** dare atto che il RUP/DEC dell'affidamento in questione (ex artt. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e 31, co. 1, dell'«*Allegato II.14*» al D.Lgs. precitato) è lo Scrivente, in qualità di Dirigente *ad interim* dell'Area Amministrativa e Contabile dell'Ente;
- 7) di** impegnare la somma complessiva di 6.344,00, con imputazione sulla prima annualità del Bilancio di Previsione 2026/2028, capitolo di spesa 1026 come di seguito specificato: Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1, Macroaggregato 103;
- 8) di** riportare i sotto evidenziati elementi della transizione elementare, come definito dall'allegato 7 del D.Lgs. n. 118/2011:

Miss.	Progr.	Titolo	Macro Aggreg.	V Livello Piano Conti	Cofog	Descrizione Cofog	Cod. UE
01	11	1	103	1.03.2.11.006	01.03	Servizi Generali	8

- 9) che** – ove necessario e/o opportuno ed in ossequio a quanto previsto e consentito dall'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 – l'affidamento potrà essere formalizzato mediante

sottoscrizione, da parte della Professionista designata, di copia della presente determina o mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che varranno come “accettazione” e formale conclusione del contratto/disciplinare di affidamento dell'incarico professionale, alle condizioni, anche economiche, sopra riportate, come integrate – nelle sole parti non disciplinate – dalla normativa tecnica di settore afferente l'esecuzione a “regola d'arte” degli incarichi di patrocinio processuale da parte e per mano degli avvocati del libero Foro;

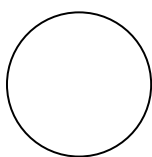
- 10) **che**, con riferimento al presente affidamento, si provveda, a fini di “trasparenza amministrativa”, alle pubblicità/pubblicazioni a farsi, anche ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023, nonché a termini del D.Lgs. 33/2013.

Area Amministrativa e Contabile
Il Dirigente *ad interim*
avv. Emilio Ferraro

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In relazione al disposto dell'art. 147-bis, comma 1 e dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno	Importo	Codice Bilancio	FPV	Esercizio
138	€ 6.344,00	01.11.1.103. 02.11.006		2026



Area Amministrativa e Contabile
Il Dirigente *ad interim*
avv. Emilio Ferraro

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.